

REGIONE LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE



ALLEGATO 6 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Progettazione:

Prof. Ing. G. M. Baruchello

Ing. E. D'Onofrio

Geom. U. Morra

Ottobre 2009

INDICE

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | OGGETTO DELL'APPALTO _____ | 3 |
| 2. | AMMONTARE DELL'APPALTO _____ | 3 |
| 3. | SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI _____ | 4 |
| 4. | DESIGNAZIONE DELLE OPERE E CAP. D'APPALTO _____ | 5 |
| 5. | FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI AI LAVORI _____ | 5 |
| 1. | PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO _____ | 5 |
| 2. | PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI O ESEGUITI IN ECONOMIA _____ | 6 |
| 3. | REVISIONE DEI PREZZI _____ | 6 |
| 4. | DOMICILIO E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE _____ | 7 |
| 5. | OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DL APPALTO _____ | 7 |
| 6. | AFFIDAMENTO DEI LAVORI _____ | 9 |
| 7. | STIPULAZIONE DEL CONTRATTO _____ | 9 |
| 8. | DOCUMENTI DEL CONTRATTO _____ | 10 |
| 9. | DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO, DEFINITIVO E A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE _____ | 10 |
| 10. | CONSEGNA DEI LAVORI _____ | 12 |
| 11. | CONDOTTA DEI LAVORI E NORME DELLA SICUREZZA DA PARTE DELL'APPALTATORE _____ | 12 |
| 12. | TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PROROGHE - PENALITÀ _____ | 12 |
| 13. | ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO _____ | 13 |
| 14. | RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE _____ | 14 |
| 15. | CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO _____ | 14 |

Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione dell'area ex Marini – Intervento sostitutivo

| | | |
|-----|--|----|
| 16. | CONTENZIOSO – ACCORDO BONARIO _____ | 15 |
| 17. | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE _____ | 15 |
| 18. | ATTIVITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA _____ | 16 |
| 19. | ATTIVITÀ PER LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE _____ | 17 |
| 6. | ALLEGATO: SCHEMA DI CONTRATTO _____ | 20 |

CAPITOLO PRIMO

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO.

DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori previsti nella “**MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E CARATTERIZZAZIONE DEL L'AREA EX MARINI – INTERVENTO SOSTITUTIVO**” sito in **VIA CERRO - CASSINO (FR)**.

In particolare riguardano le opere per effettuazione analisi dei rifiuti abbancati, campionamenti, raccolta trasporto e smaltimento delle varie tipologie di rifiuto sia pericolosi che non pericolosi. Per la caratterizzazione ambientale verranno effettuati sondaggi nei terreni e nelle acque sotterranee del sito.

2. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori compreso nell'appalto da pagarsi secondo quanto di seguito indicato, ammonta a complessivi €345.595,13 così suddiviso:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Importo a Base d'asta: (a+b) | |
| Importo Lavori di Messa in Sicurezza | €178.554,98 (a) |
| Importo Lavori Caratterizzazione | € <u>156.974,28</u> (b) |
| | € 335.529,26 |
| Oneri per la Sicurezza | € <u>10.065,88</u> |
| Importo Totale | €3445.595,13 |

Le indagini geologiche sono lavori da pagarsi a corpo, mentre le analisi chimiche verranno pagate a misura (n°) per un importo massimo pari a quello indicato nel quadro economico.

Ai sensi della legge 11.2.1994 n.109, come modificata dalla Legge 2.6.1995 n. 216 e dalla Legge 18.11.1998 n. 415 che si intendono qui espressamente riportate, **il totale delle opere a corpo costituisce prezzo pattuito fisso ed invariabile comprensivo di tutti gli oneri per consegnare le opere di cui alla relazione a perfetta regola d'arte.**

Nel caso per giusta causa (imprevisti ed imprevedibili) come anche previsto dalla legge 109/94 art. 25 e successive modificazioni, è possibile redigere perizie di variante anche Suppletive. I corrispettivi saranno soggetti al ribasso d'asta. In tale caso le categorie di lavori potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste senza che l'Impresa possa trarne argomento per chiederne compensi non contemplati nel presente Capitolato, a prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi facente parte del contratto; tali variazioni delle categorie di lavori potranno avvenire nei limiti e con le prescrizioni di legge.

Gli importi, nel caso si verificano le ipotesi di cui all'art. 25, comma 1 della legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni possono essere incrementati, così come previsto dall'art. 10, comma 2 del Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 19.4.2000, n. 145, fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo, agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

L'importo complessivo dei lavori è stato valutato applicando alle quantità delle singole voci di lavoro i corrispondenti prezzi, da analisi prezzi riscontrate da indagini di mercato.

3. SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati con il sistema dell'appalto a corpo secondo le modalità dell'offerta sul complessivo importo a base d'asta.

4. DESIGNAZIONE DELLE OPERE E CAP. D'APPALTO

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del precedente art. 2, nonché degli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19.4.2000, sono le seguenti:

Ai sensi degli articoli 3 e 30 regolamento approvato con del d.P.R. n. 34 del 2000, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali **OG 12 CLASSE 4** e le autorizzazioni richieste sono le seguenti:

- Trasporto rifiuti non pericolosi categoria 4 classe F
- Trasporto rifiuti pericolosi categoria 5 classe E
- Accettazione dello smaltimento da parte di impianti debitamente autorizzati

5. FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE - VARIAZIONI AI LAVORI

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal Piano di Caratterizzazione, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche indicate negli specifici elaborati allegati al contratto.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire esattamente ed a perfetta regola d'arte tutto quanto risulta dal Piano di Caratterizzazione e dal presente Capitolato.

1. PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore al **25% (venticinque)** per cento, dell'importo contrattuale.

Il conto finale dei lavori è redatto entro **45** giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.

Cessione del corrispettivo dell'appalto

Le cessioni di crediti vantati dall'appaltatore nei confronti dell'Ente appaltante previste dall'art. 26 comma 5 della legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni, possono essere consentite nei confronti dei soggetti e con il rispetto delle modalità e condizioni di cui all'art. 115 del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

2. PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI O ESEGUITI IN ECONOMIA

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi applicando i principi previsti dall'art. 136 del Regolamento attuativo della legge 109/94 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

3. REVISIONE DEI PREZZI

L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

Essendo stato abrogato l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non essendo quindi più possibile procedere alla revisione dei prezzi, né dare applicazione all'art. 1664 comma 1 del codice civile, si applicherà il criterio del prezzo chiuso previsto dall'art. 26, commi 3 e 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

In tal caso il prezzo dei lavori, al netto del ribasso d'asta risultante in sede di affidamento, potrà essere aumentato di una percentuale fissata dal Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno di ciascun anno da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

CAPITOLO SECONDO

NORME GENERALI

4. DOMICILIO E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del Capitolato Generale dello Stato, l'appaltatore dovrà eleggere il domicilio presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori e nel caso di impossibilità, lo studio di un professionista o gli uffici di una società legalmente riconosciuta.

Tutte le comunicazioni saranno effettuate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2 dell'art. 2 del Capitolato Generale.

5. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DL APPALTO

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale d'appalto e del Capitolato Generale per l'Appalto delle opere del Ministero dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, dalle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F per la parte restata in vigore; dalla legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modificazioni, dal regolamento applicativo approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; dal Decreto del Ministero dei LL.PP. del 21 giugno 2000 e successive integrazioni; è regolato da tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti; dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione dell'area ex Marini – Intervento sostitutivo

In particolare si richiama l'attenzione sulla osservanza della normativa posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori così come sancita dal D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni e delle prescrizioni di cui all'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, relative ai piani di sicurezza.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla «sicurezza» degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima;
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6;
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/1990.

CAPITOLO TERZO

CONTRATTO

6. AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverrà mediante appalto a corpo al massimo ribasso. Al presente appalto si riterrà applicabile, per la rilevazione dell'anomalia delle offerte, quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 21 della legge n. 109 dell'11-2-1994 e successive modificazioni.

7. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverrà **entro 15 giorni** dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Le spese di contratto, di registro ed accessorie così come tutti gli oneri connessi alla stipulazione, sono a carico dell'appaltatore. Ove al termine dei lavori dovesse essere accertato un valore maggiore o minore di quello originariamente previsto si applicherà il disposto di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del capitolato generale approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145.

8. DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto:

- **Relazione Tecnica;**
- **Computo ed elenco prezzi unitari;**
- **Elaborati grafici;**
- **Manuale di sicurezza;**
- **Certificati di analisi;**
- **Capitolato speciale d'appalto.**

9. DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO, DEFINITIVO E A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto e, giusta quanto disposto dall'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, deve sottostare alle seguenti regole:

- 1) È fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto. Per le imprese certificate tale misura è ridotta del 50%.
- 2) Se prestato a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.
- 3) Prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva, che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'appaltatore, a sensi della norma appena richiamata, è fissata nella misura del 10% dell'importo dei lavori appaltati se il ribasso concesso in sede di gara, non supera il limite del 20%.

Nel caso di ribasso superiore a tale limite, la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e la facoltà, per la stazione appaltante, dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Per le Cooperative o loro Consorzi tale cauzione sarà costituita mediante ritenuta del 5% sull'importo di ogni rata di acconto. Detta cauzione può essere prestata in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito.

La cauzione definitiva potrà inoltre essere costituita nell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1982, n. 348.

È in facoltà dell'Amministrazione esonerare l'impresa aggiudicataria dalla prestazione del deposito cauzionale definitivo previo miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.

CAPITOLO QUARTO

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

10. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, con le modalità prescritte dall'art. 129 del Regolamento di attuazione della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. Nel caso di recesso dell'appaltatore per la ritardata consegna dei lavori per colpa della stazione appaltante, si riterrà applicabile il disposto di cui all'art. 9 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

11. CONDOTTA DEI LAVORI E NORME DELLA SICUREZZA DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto a condurre personalmente i lavori. Ove sia impossibilitato a farlo personalmente, ferma restando la responsabilità diretta, potrà delegare tale funzione ad altro soggetto, nel rispetto dei criteri, delle modalità e degli adempimenti di cui all'art. 4 del Capitolato Generale dello Stato approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

12. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PROROGHE - PENALITÀ

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** a decorrere dalla data del verbale di consegna o, in caso di consegna frazionata, dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione dell'area ex Marini – Intervento sostitutivo

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni rispettivamente degli artt. 133 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e 24-25 e 26 del Capitolato Generale dello Stato approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma dell'art. 172 del Regolamento OO.PP. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

La penale pecuniaria da applicare nel rispetto del disposto di cui all'art. 20 del Capitolato Generale, è stabilita **nella misura dello 0.2% dell'importo dei lavori a base d'asta** per ogni giorno di ritardo.

Ove l'ultimazione di lavori comporti un ritardo superiore ai 6 mesi rispetto al tempo di esecuzione previsto dall'atto di aggiudicazione, si dovranno attivare le forme di pubblicità con gli oneri e le modalità di cui all'art. 29 punto *f ter* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

13. ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 340 e 341 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 e successive modifiche ed integrazioni sui lavori pubblici.

Si farà altresì luogo alla risoluzione del contratto, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dai rispettivi articoli, nei seguenti ulteriori casi:

- Risoluzione per reati accertati ai sensi dell'art. 118 del Regolamento approvato con d.P.R. 21-12-1999, n. 554;

- Risoluzione per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi dell'art. 119 del Regolamento stesso;
- Risoluzione per effetto di varianti dovute ad errori od omissioni di progettazione di importo eccedente il quinto dell'appalto, ai sensi delle previsioni dell'art. 25 comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

14. RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.

Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento approvato con D.P.R. 21-12-1999, n. 554.

15. CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'autorizzazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

CAPITOLO QUINTO

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

16. CONTENZIOSO – ACCORDO BONARIO

Per quanto concerne le operazioni tendenti a risolvere il contenzioso, sia in presenza della iscrizione di riserve sui documenti contabili, sia per quanto concerne le esclusioni dalle procedure di affidamento degli appalti per le quali sia stata pronunciata ordinanza di sospensione, sia per i giudizi successivi per i quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, si ritengono applicabili i tempi e le modalità previste dall'art. 31 *bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e dall'art. 149 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative all'accordo bonario saranno definite applicando il combinato disposto dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni; degli artt. 150 e 151 del regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e degli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

CAPITOLO SESTO

MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

18. ATTIVITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA

Secondo quanto previsto dalla “Messa in Sicurezza d’Emergenza e Caratterizzazione del l’area ex Marini – Intervento sostitutivo” si dovrà provvedere a quanto di seguito indicato.

Dovranno essere effettuate tutte le operazioni di seguito riportate:

- **Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti non pericolosi**, presenti nell’area a discarica per rifiuti non pericolosi per un totale di 398,06 tonn;
- **Raccolta, trasporto e sistemazione su una parte del piazzale esterno**, dei cumuli di rifiuti pericolosi, A, B, C, D, E, F, 22 e big-bag per un volume totale di circa 4.200 m³;
- **Raccolta, trasporto e smaltimento di circa 100 m³ di rifiuti liquidi pericolosi**, essendo presenti nell’area anche delle cisterne che contengono liquidi;
- **Prelievo**, nel corso delle attività di asporto dei rifiuti, di campioni dai rifiuti rimossi per confermare i risultati delle analisi effettuate ai fini della messa in sicurezza di emergenza.

In particolare i campioni verranno prelevati dai cumuli A, B, C, E, F, 22 e sui Big-bags con l’accortezza di effettuare tali prelievi ogni 500 m³ di rifiuto. Ne segue che il numero di campioni prelevato sarà pari a:

- A, B, C: n. 2 campioni;
- E: n. 5 campioni;
- F: n. 1 campioni;
- 22: n. 1 campione;

Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione dell'area ex Marini – Intervento sostitutivo

- Big-bags: n. 4 campioni.

Totale: 13 campioni.

Prima di allestire la **zona di stoccaggio**, verranno posizionati **due piezometri**, con lo scopo di verificare un'eventuale contaminazione del suolo e degli strati sottostanti. Verranno prelevati ed analizzati anche campioni di acqua..

Se non viene rilevata la presenza di contaminazione, la zona in questione verrà opportunamente **impermeabilizzata con teli in HDPE** dello spessore di 2 mm. Sopra il telo verrà posizionato uno strato di materiale arido di livellamento e una volta sistemati, i rifiuti verranno **ricoperti con un altro telo in HDPE** dello spessore di 2 mm, che verrà saldato al precedente per permettere il completo isolamento della massa dagli agenti atmosferici esterni.

19. ATTIVITÀ PER LA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE

Secondo quanto previsto dalla “Messa in Sicurezza d’Emergenza e Caratterizzazione del l’area ex Marini – Intervento sostitutivo” si dovrà provvedere a quanto di seguito indicato.

Dovrà essere effettuato l’inquadramento geologico, geomorfologico, idrologico, idrogeologico del sito.

Dovranno essere effettuate le seguenti attività di indagine sullo stato di inquinamento del sito secondo le modalità descritte nella “Messa in Sicurezza d’Emergenza e Caratterizzazione del l’area ex Marini – Intervento sostitutivo”:

- realizzazione di 18 sondaggi profondi 8 metri finalizzati al prelievo di campioni di terreno da analizzare ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- realizzazione di 10 sondaggi profondi 16 metri finalizzati al prelievo di campioni di terreno e di acque sotterranee da analizzare ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- prelievo dai sondaggi di cui sopra di 172 campioni di terreno da analizzare ai sensi del D. Lgs. 152/06;

Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione dell'area ex Marini – Intervento sostitutivo

- prelievo dai sondaggi di cui sopra di 20 campioni di acqua da analizzare ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- esecuzione di 192 analisi chimiche dei campioni di cui sopra ai sensi del D. Lgs. 152/06, delle quali 172 relative ai campioni di terreno e 20 relativi ai campioni di acque, e compilazione dei relativi certificati. Le analisi verranno effettuate utilizzando metodiche IRSA – CNR e protocolli speciali al fine di individuare le sostanze indicate all'interno della relazione tecnica. Infine dovrà essere effettuata la caratterizzazione analitica dei singoli campioni di ogni tipologia andando a ricercare e dosare i parametri previsti nel Piano di Caratterizzazione. Al termine dell'attività analitica i risultati dovranno confluire in una relazione tecnica a firma di un chimico iscritto all'Albo Nazionale, contenente tutte le informazioni necessarie alla corretta ed esauriente caratterizzazione dell'area.

Dovrà essere effettuata la ricerca di eventuali serbatoi interrati mediante magnetometro portatile, effettuata l'elaborazione dati con mappatura e sezioni, forniti su supporto informatico e cartaceo.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo della normativa di riferimento:

- D. Lgs. 152/06: Norme in materia ambientale – Parte IV, Titolo V – Bonifica di siti contaminati
- Metodi analitici per le acque. Quaderno CNR-IRSA n.11
- Metodi analitici per i fanghi. Quaderno CNR-IRSA n.64
- Raccomandazione sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche. Associazione Geotecnica Italiana. 1977

6. ALLEGATO: SCHEMA DI CONTRATTO

Comune di _____

CONTRATTO D'APPALTO

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ presso il
Comune di

Avanti a me Dott. _____, Segretario Comunale del predetto Comune e
come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa,
nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, senza
assistenza dei testimoni per avervi le parti concordemente e con il mio consenso
rinunciato, sono comparsi i Sigg.:

Sig. _____, nato a _____ il _____, codice fiscale

Nell'interesse _____ dell'Azienda:

con sede in _____, via

Codice fiscale _____ e partita iva

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore", il quale dichiara
di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta; ai sensi dell'art. 109,
comma 2, del D.Lgs.18/08/2000 n.267.

Tutti i comparenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità
personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a termini di legge,
dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto:

PREMESSO

Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione dell'area ex Marini – Intervento sostitutivo

- CHE con determinazione n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di _____

_____.
- CHE a seguito di determinazione a contrarre, ex art. 11 D.lgs. 163/2006 e s.m.e i., del Dirigente Area Tecnica n° del il bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge;
- che in seguito a selezione aperta, ex art. 3, comma 37, e ex art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/2006, il cui verbale di gara è stato approvato con decreto del Dirigente dell'Area Tecnica n° _____ in data _____, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con contratto da stipularsi a misura, rispettivamente ex artt. 83 e 53 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., i lavori oggetto del presente contratto sono stati aggiudicati all'impresa _____ per il prezzo complessivo di € _____ come di seguito specificato.
- che ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 554 del 1999, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. _____ concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto _____ dei

_____, dichiara di accettare le clausole di cui all'art. Art., - "Oggetto dell'appalto" - del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____
(diconsi euro _____)

di cui:

a) euro _____ per lavori;

b) euro _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti e dell'articolo 45, comma 7, del d.P.R. n. 554 del 1999, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente

eseguire dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti, anche se non materialmente allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

a) il capitolato generale d'appalto; b) il capitolato speciale d'appalto; c) il bando e disciplinare di gara; d) gli elaborati grafici progettuali; e) l'elenco dei prezzi unitari e prezzi aggiuntivi posti a base di gara; f) il cronoprogramma; g) il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008; h) tutti gli eventuali elaborati oggetto di valutazione positiva prodotti dall'Impresa in sede di offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di _____, all'indirizzo _____, presso _____.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante _____.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzato/a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i _____ signor _____.

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____ - _____ - _____ - _____ - _____.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni
(.....) naturali e consecutivi, per le opere di
2. Se il tempo previsto per i lavori si protraesse di giorni oltre la data prevista per la loro ultimazione, l'impresa aggiudicataria può richiedere di recedere dal contratto, nel qual caso avrà diritto al pagamento dei lavori eseguiti, nei termini contrattuali, senza il riconoscimento di alcun compenso economico aggiuntivo.
3. Qualora l'appaltatore non si presenti nei giorni stabiliti per le consegne dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della l'appaltatore può richiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale. La facoltà della di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.
5. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni dell'art 129 commi 8 e 9 del Regolamento sui LL.PP. Nelle ipotesi previste dall'art. 129, commi 8, 9 e 10 del Regolamento sui LL.PP., il responsabile del procedimento informa l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.
6. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
7. Se per cause a lui non imputabili l'appaltatore non è in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga nei modi e termini previsti dall'art.....del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale **pari allo per mille dell'importo contrattuale** per ciascun giorno di ritardo.
2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.
3. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Le varianti sono ammesse solo in sede di offerta ex art. 76 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L'appalto dei lavori avviene attraverso l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.lgs. 163/2006 codice contratti) nei termini dei criteri illustrati nel bando e disciplinare di gara.

La proposta come sopra formulata dal concorrente, integrerà il Progetto esecutivo, fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dalla, e il concorrente non potrà accampare alcuna pretesa in ordine a eventuali errori progettuali, avendo egli stesso, provveduto alla puntuale verifica del progetto e quindi alla completa assunzione della responsabilità relativa.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto del% **dell'importo contrattuale.**
3. L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento. Il termine di pagamento degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, la dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
5. Il pagamento della rata di saldo verrà effettuato entro 90 giorni dall'emissione del certificato di "regolare esecuzione/collaudò provvisorio".
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo, per causa imputabile alla, nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dall'art. 7 del presente contratto, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino all'emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato superi i 60 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori, nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.
2. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora della e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio presso il Foro di Frosinone per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
3. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine di cui all'art. 7 del presente contratto, per causa imputabile alla, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi sulle somme dovute. Se il ritardo nel pagamento supera i 60 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
4. Qualora il pagamento della rata di saldo non sia effettuato entro il termine di cui all'art. 8 del presente contratto, per causa imputabile alla, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi sulle somme dovute. Se il ritardo nel pagamento supera i 60 giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

5. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. I lavori saranno accertati con apposito certificato di collaudo o con certificato di regolare esecuzione. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, mentre il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla; il silenzio della, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di "regolare esecuzione" ovvero "collaudo", trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

Per la risoluzione del contratto ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 117, comma quarto, del Dpr 554/99 e degli artt. 134,135, e 136 del D.Lgs. 163/2006, nonché del disciplinare di gara per quanto attiene l'eventuale mancata attuazione dei criteri oggetto di attribuzione di punteggio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 16. Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art 240 del Codice dei contratti saranno devolute alla decisione del Foro di con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti, e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, l'aggiudicatario ha presentato apposito Documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data _____ numero _____.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza _____ di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza _____ di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al _____ gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare, previa istanza di autorizzazione della e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Bando di gara.

2. La “non provvede”, al pagamento diretto dei subappaltatori.

(ovvero, in alternativa, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 21. Cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante “polizza assicurativa” ovvero “fidejussione bancaria” numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di Euro.....

2. La: a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; c) può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di “regolare esecuzione” ovvero “collaudo provvisorio”.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e i. l'impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 103 del Regolamento, è onere dell'impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

1) all'assicurazione RCT per il massimale di euro00 per danni a cose, persone e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori della Coordinazione della Sicurezza in fase di esecuzione e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo" e agli utenti.

2) all'assicurazione che copra i danni subiti dall'istituto a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di alloggi di impianti e opere, anche preesistenti verificatesi durante l'esecuzione dei lavori per un totale di euro00 così ripartita:

partita 1) per le opere oggetto del contratto euro00

partita 2) per le opere preesistenti euro00

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della Consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Messa in sicurezza d'emergenza e caratterizzazione dell'area ex Marini – Intervento sostitutivo

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, del quale ha dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me ufficiale rogante, lo sottoscrivono. Consta di Fogli.

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore